

**IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO
PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
AL PERSONALE DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
(AGEA)**








PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., entrato in vigore dal 1° luglio 2023 (nuovo Codice degli appalti), ha introdotto all'art. 45 una nuova disciplina relativamente agli incentivi per le attività tecniche;
- il presente accordo è stato contrattato e condiviso nel percorso negoziale definito da ultimo nella riunione di contrattazione del 10/09/2026;

LE PARTI CONVENGONO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente Contratto collettivo nazionale integrativo, di seguito denominato contratto, si applica a tutto il personale dipendente dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, pieno o part-time.
2. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice.
3. Nello specifico, il valore complessivo dell'incentivo non può superare il 2%, calcolato sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.

Articolo 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione

1. Il presente contratto disciplina esclusivamente i criteri e le modalità di riparto della quota incentivi per attività tecniche relativi a lavori, servizi e forniture previsti dall'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice") la cui pubblicazione della decisione di contrarre, ovvero delle determinate di affidamento, nei casi di affidamento diretto, siano avvenuti nel periodo di vigenza della suddetta norma e qualora siano state previste e accantonate le risorse per attività tecniche nell'ambito delle somme indicate nel quadro economico del lavoro\servizio\fornitura.
2. Il presente contratto si applica agli appalti relativi a servizi e forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione e per gli appalti di opere e lavori, ad esclusione di atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, di contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56, di lavori in amministrazione diretta, di contratti ad oggetto servizi, beni e forniture per cui non è nominato un DEC o DL, di proroghe

tecniche disposte nelle more del nuovo affidamento, di adeguamenti dei prezzi previsti dagli artt. 60 e 120, comma 1, lett. a), del d.lgs.36/2023.

3. Le materie e gli istituti regolati dal presente contratto potranno essere integrati da contrattazioni successive, ove necessario, fatti salvi i processi di riforma che dovessero intervenire successivamente al presente accordo.

Articolo 3

Incentivi alle funzioni tecniche – Destinazione delle risorse

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 6, lett. ag) del CCNL Personale 2025-2027, costituiscono oggetto di contrattazione integrativa nazionale i criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del d.lgs. n.36/2023 (di seguito Codice).

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, e dell'art. 21, comma 1, lett. m), del CCNL Dirigenza 2022-2024, costituiscono oggetto di contrattazione integrativa i criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del d.lgs. n.36/2023 (di seguito Codice).

3. La stazione appaltante, all'interno del quadro economico di ogni appalto riferito ad opere, lavori, servizi e forniture, prevede una quota sull'importo posto a base della procedura di affidamento, da destinare al pagamento degli incentivi alle funzioni tecniche e alle altre finalità di cui all'articolo 45 del Codice.

L'importo per gli incentivi tecnici è ripartito in due quote, una pari all'80% e l'altra pari al 20%, a seconda dei destinatari e delle attività, come di seguito disciplinato

4. L'80% delle risorse di cui all'art. 45, commi 1 e 2, del Codice è destinato agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale dipendente, appartenente ai diversi ruoli ed è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, secondo i criteri di seguito indicati, tra il responsabile unico del progetto (di seguito RUP) e il personale che svolge le suddette funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori, esclusivamente per le attività previste dall'allegato I.10 Codice, nello specifico, sono destinatari di suddetta quota i soggetti che svolgono i seguenti ruoli e seguenti attività tecniche:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;

- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).
- coordinamento dei flussi informativi;

- nel caso di **appalti o Partenariato Pubblico Privato (di seguito PPP) di opere e lavori**, la percentuale di risorse finanziarie, calcolata ai sensi dell'art. 45, comma 2, del codice, sull'importo posto a base della procedura di affidamento, nel caso di procedure comparative senza gara, al netto dell'IVA e compresi gli oneri per la sicurezza, è stabilita nei seguenti termini:

Opere	
Opere e lavori fino a €500.000	percentuale del 2 %

- nel caso di **appalti o PPP per servizi e forniture**, la percentuale di risorse finanziarie, calcolata, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del codice, sull'importo posto a base della procedura di affidamento, al netto dell'IVA e compresi gli oneri per la sicurezza, è modulata per scaglioni, in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento, nei termini seguenti:

Importo in Euro dei servizi e forniture a base di gara	Percentuale
Fino a 1.000.000	2,00 %
Per la parte eccedente, da euro 1.000.001 fino a 5.000.000	1,70 %
Per la parte eccedente, da 5.000.001 a 10.000.000	1,40 %
Per la parte eccedente, da 10 milioni a 50 milioni	1 %
Per la parte eccedente, da Oltre i 50 milioni	0,1%

5. La quota del 20 %, invece, è destinata ai seguenti fini:

- Acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- Attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche, per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

La quota del 20 per cento, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è incrementata dai seguenti eventuali elementi:

- La quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente;
- Le attività previste ma non svolte o prive dell'attestazione del dirigente;

6. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

7. Nel caso di opzioni contrattuali, la quota dell'incentivo, a seguito dell'attivazione dell'opzione, va calcolata in relazione al valore netto dell'opzione e distribuita ai relativi soggetti per quanto di spettanza; nel quadro economico iniziale dell'intervento deve essere prevista la quota complessiva a copertura dell'attivazione delle opzioni.

Articolo 4

Criteri per l'attribuzione degli incentivi nell'ambito della quota dell'80%

1. L'individuazione del personale incaricato avviene nel rispetto dei principi di competenza professionale e di rotazione, quest'ultima ove compatibile e conforme con le esigenze e l'assetto organizzativo, nonché con la specificità dell'appalto, e tendere al coinvolgimento di tutto il personale in possesso dei requisiti richiesti, al fine di valorizzarne la professionalità.

Costituiscono ulteriori elementi di valutazione:

- a. i risultati conseguiti nello svolgimento delle funzioni tecniche;
- b. l'aver conseguito titoli di studio ovvero l'aver svolto corsi di formazione o aggiornamento professionale specifici nella materia oggetto dell'incarico;
- c. la consequenzialità e complementarietà con altri incarichi relativi alle funzioni tecniche;
- d. la competenza professionale acquisita con lo svolgimento di incarichi analoghi.

2. La ripartizione degli incentivi viene effettuata secondo le modalità di seguito stabilite in relazione alla tipologia di appalto:

APPALTI O PPP DI OPERE E LAVORI

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto/i soggetti incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro con provvedimento dell'Amministrazione.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate a tutte le figure.

PROGRAMMAZIONE	%
Programmazione della spesa per investimenti	2,00%
PROGETTAZIONE	
Responsabile unico del Progetto (RUP)	4,00%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	3,00%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	3,00%
Redazione del progetto esecutivo	3,00%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2,00%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	3,00%
AFFIDAMENTO	
Responsabile unico del Progetto (RUP)	5,00%
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (percentuale da aggiungere in caso di mancata nomina alla percentuale del RUP)	10,00%
Predisposizione dei documenti di gara	10,00%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento	10,00%
ESECUZIONE	
Responsabile unico del Progetto (RUP)	10,00%
Direzione dei lavori	16,00%
Ufficio di direzione dei lavori	4,00%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	3,00%
Collaudo tecnico amministrativo	4,00%
Regolare esecuzione	4,00%
Collaudo statico	4,00%
TOTALE	100,00%

APPALTI O PPP DI SERVIZI E FORNITURE

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto/i soggetti incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro con provvedimento dell'Amministrazione.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate a tutte le figure.

PROGRAMMAZIONE	%
Programmazione della spesa per investimenti	2,00%
PROGETTAZIONE	
Responsabile unico del Progetto (RUP)	5,00%
Redazione del progetto	2,00%
Collaborazione all'attività del RUP e addetti alla gestione tecnico amministrativa	2,00%
AFFIDAMENTO	
Responsabile unico del Progetto (RUP)	5,00%
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (percentuale da aggiungere in caso di mancata nomina alla percentuale del RUP)	10,00%
Predisposizione dei documenti di gara	15,00%
Collaborazione all'attività del RUP e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento	15,00%
ESECUZIONE	
Responsabile unico del Progetto (RUP)	10,00%
Direttore dell'esecuzione	20,00%
Collaboratori del DEC e RUP e ove nominati (direttore/i operativo/i) e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento	10,00%
Verifica di conformità/Regolare esecuzione	4,00%
TOTALE	100,00%

3. Quando l'attività, ove compatibile con il Codice, è svolta da più soggetti, la quota di incentivo prevista per ciascun incaricato è ripartita sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica attività da svolgersi e all'apporto fornito dai singoli.

4. L'incentivo complessivamente maturato per ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale.

5. Nel caso in cui ad una stessa unità di personale siano affidati più incarichi tecnici in una o più procedure, la quota dell'incentivo spettante è pari alla somma delle quote relative alle singole prestazioni svolte, entro il limite del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.

L'incentivo è determinato secondo il criterio della competenza, con imputazione alle annualità in cui le relative prestazioni sono state effettivamente svolte. Il limite del trattamento economico complessivo annuo lordo si applica con riferimento a ciascuna annualità di maturazione dell'incentivo, indipendentemente dall'esercizio finanziario in cui avviene la liquidazione.

6. In caso di successione di più addetti nello svolgimento di un'attività incentivabile, i relativi compensi vengono corrisposti in proporzione all'attività effettivamente svolta e risultante da idonea documentazione.

7. Quando il procedimento relativo all'appalto si interrompe definitivamente per cause non imputabili al dipendente, purché in un momento successivo al perfezionamento del contratto, il compenso

incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e accertate dal responsabile unico di progetto o dal responsabile di fase, laddove nominato.

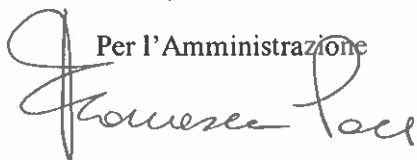
Articolo 5

Norme finali

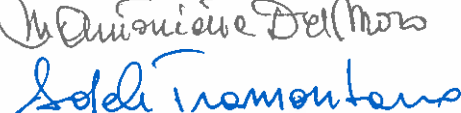
1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del presente contratto integrativo, le parti convengono di incontrarsi appositamente, al fine di addivenire alla interpretazione autentica congiunta.
2. Al termine di un anno dall'adozione del presente accordo, e comunque con cadenza annuale, le parti si incontrano per verificare lo stato di attuazione della disciplina ivi stabilita e per procedere, su richiesta anche di una sola delle parti, alla negoziazione delle eventuali o necessarie modifiche, integrazioni o rinegoziazioni del presente contratto.

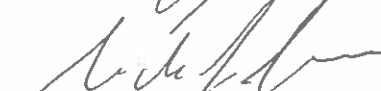
Roma, li

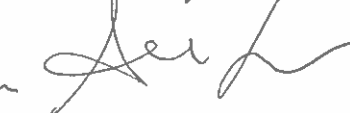
Per l'Amministrazione



Per la Parte sindacale

UILFP 
FPCGIL
RSA FPCGIL 
RSU FPCGIL
UILFP 
DIRIGENZA
FLP 
Unione dei Mestieri
CIDA FC 

RSU UIL FP 
CISL FP 

CISL FA 
Dirigenti 